



Provincia di  
Bergamo

# Determinazione Dirigenziale

Numero **1370** Reg. Determinazioni

Registrato in data **04/08/2020**

## **AMBIENTE**

Rifiuti

Dirigente: **IMMACOLATA GRAVALLESE**

### **OGGETTO**

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. RELATIVA A:  
- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI VARIANTI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI ALL'IMPIANTO DI RECUPERO (R3, R12, R13) E SMALTIMENTO (D13, D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI COSTA VOLPINO VIA S. MARTINA N. 10 GIA' AUTORIZZATO CON D.D. N. 2271 DEL 10.02.2011 E S.M.I.;  
- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA.  
TITOLARE LA DITTA VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI TRESORE BALNEARIO PIAZZA SALVO D'ACQUISTO N. 80.

## IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

RICHIAMATE le disposizioni interne del 30 giugno 2017 e dell'8 agosto 2019 sulla base delle quali, in caso di assenza dei dirigenti, le funzioni e gli atti di competenza dei dirigenti medesimi sono assunti dal Segretario Generale, a mente dell'art. 97, comma 4, lett. d) del T.U.E.L.

VISTI i decreti presidenziali:

- n. 65 del 27 marzo 2018, con il quale la sottoscritta è stata nominata Segretario Generale della Provincia di Bergamo con decorrenza dal 16 aprile 2018 e n. 287 del 14 novembre 2018 con il quale è stato confermato l'incarico suddetto;
- n. 66 del 27 marzo 2018, con il quale sono state attribuite allo scrivente Segretario Generale le funzioni di Direttore Generale della Provincia di Bergamo;

VISTI:

- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
- la Dir. 09/04/2002 recante “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;
- la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.Lgs 20 novembre 2008, n. 188, “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
- il Reg. (CE) 16/12/2008, n. 1272/2008/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- il D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;
- il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- il D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- la Dec. 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE “Decisione della Commissione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;

- la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- la L. 2 novembre 2019, n. 128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”;
- il R.R. n. 4 del 24/03/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la D.G.R. n. 2772 del 21/06/2006 “Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006”;
- il R.R. n. 6 del 29/03/2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

#### RICHIAMATE:

- la D.D. n. 2271 del 12.08.2011 avente oggetto: *“Rinnovo dell’autorizzazione rilasciata con D.D. 1270 del 04.05.2006 alla Società di Servizi Alto Sebino S.p.a., modificata con dd n. 4109 del 31/12/2007 e successivamente volturata a favore della società COSTA SERVIZI Srl con DD 1772 del 23/06/2008, per l’esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) e di recupero (R13, R4, R13) di rifiuti urbani e autorizzazione all’esercizio di una stazione di trasferimento RSU. Sede dell’impianto via Santa Martina, 10 Costa Volpino”*;
- la D.D. n. 1374 del 29.06.2015 avente oggetto: *“Istanza ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 29.04.2006 n. 152 di voltura dell’autorizzazione rilasciata con DD n. 2271 del 12/08/2011 a favore della società COSTA SERVIZI Srl. Soggetto istante: società VAL CAVALLINA SERVIZI Srl con sede legale in P.zza S. D’Acquisto, 80 – Trescore Balneario. Sede dell’impianto via Santa Martina, 10 Costa Volpino”*;
- il Nulla Osta provinciale rilasciato con nota prot. 31037 del 6.05.2016;
- la D.D. n. 98 del 9.02.2017 avente oggetto: *“Istanza di varianti non sostanziali all’infrastruttura per la raccolta differenziata autorizzata con provvedimento n. 2271 del 12/08/2011 rilasciato a favore della società Costa Servizi Srl e volturato con DD. n. 1374 del 29/06/2015 a favore della società Val Cavallina Servizi. Soggetto istante: società Val Cavallina Servizi Srl con sede legale in Piazza S. D’acquisto, 80 - Trescore Balneario. Sede dell’impianto via Santa Martina, 10 Costa Volpino. operazioni svolte R3, R12, R13, D15”*;
- la polizza fidejussoria n. 48134/3 del 7/03/2017 emessa da UBI BANCA S.p.a. pervenuta in atti provinciali la prot. 14202 del 8/03/2017, accettata con nota provinciale prot. 16313 del 17/03/2017;
- Nulla Osta provinciale rilasciato con nota provinciale prot. 45777 del 19.07.2018;

#### VISTE:

- l’istanza datata 27.05.2017 (in atti provinciali al prot. 33777 del 5.06.2017) con la quale la ditta VAL CAVALLINA SERVIZI S.r.l. con sede legale in comune di Trescore Balneario Piazza Salvo d’acquisto n. 80 ed insediamento produttivo in comune di Costa Volpino via S. Martina n. 10, ha chiesto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006:

- ✕ il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in fognatura (autorizzazione Ufficio d'Ambito di Brescia prot. 55/2014 del 10.06.2014);
- ✕ modifiche non sostanziali all'autorizzazione D.D. n. 2271/2011;
- l'istanza datata 22.02.2018, successivamente integrata (da ultimo in data 18.06.2020, in atti provinciali ai prot. 31647, 31659, 31682 del 18.06.2020), con la quale la ditta VAL CAVALLINA SERVIZI S.r.l. ha chiesto l'approvazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., del progetto di variante sostanziale all'autorizzazione D.D. n. 2271 del 10.02.2011;

VISTA l'AUTORIZZAZIONE N. 2/2019 prot. 19.998 del 30/10/2019 del Comune di Costa Volpino avente per oggetto: *“Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione delle opere di attraversamento con manutenzione della strada esistente ed opere accessorie del reticolo idrico minore comunale CV54” che comprende il Nilla-osta ai fini idraulici per lo scarico delle acque di seconda pioggia”;*

VISTA la nota dell'Ufficio d'Ambito di Brescia prot. 2975 del 12.06.2020, in atti provinciali al prot. 30258 del 12.06.2020, con la quale sono stati trasmessi l'allegato relativo allo scarico in pubblica fognatura unitamente alla “Scheda dati tecnici dello scarico” e alla planimetria dell'insediamento (**ALLEGATI B1 e B2** alla presente) ed è stato precisato che *“Per quanto riguarda lo scarico in fognatura, sino alla realizzazione delle modifiche previste dalla variante rimane valida l'autorizzazione rilasciata dallo scrivente Ufficio n. 55 del 09/06/2014, dando atto delle modifiche non sostanziali intervenute in seguito come comunicato dalla Ditta con note del 05/06/2017 (p.g. 3916/17) e 20/12/2019 (P.G. 7024/19)”;*

RITENUTO che la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico possa essere ricompresa nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

- dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti, come risultante dall'allegata Scheda Tecnica **ALLEGATO A - Rifiuti**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale sono descritte le modifiche sostanziali richieste;
- che l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, tenuto conto che il quantitativo dei rifiuti speciali in entrata messi in riserva R13, saranno avviati a recupero entro 6 (sei) mesi dall'accettazione nell'impianto, è rideterminato in € 349.701,43 (Euro trecentoquarantanovemila settecentouno/43) ed è relativo a:
  - ✓ messa in riserva (R13) di 17,75 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 627,02;
  - ✓ messa in riserva (R13) di 1.364 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 24.090,97;
  - ✓ deposito preliminare (D15) - messa in riserva (R13) di 1.520 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 268.462,40;
  - ✓ operazioni di recupero/smaltimento (R3-R12-D13) con potenzialità di 50.000 t/anno, pari a € 56.521,04;

DATO ATTO che le istruttorie tecnico-amministrative si sono concluse con valutazioni favorevoli, ferme restando le prescrizioni riportate nei seguenti allegati:

- ◆ Scheda tecnica **ALLEGATO A - Rifiuti** del Servizio Rifiuti provinciale;
- ◆ **ALLEGATI B1 e B2** pervenuti dall'Ufficio d'Ambito di Brescia con nota prot. 2975 del 12.06.2020, in atti provinciali al prot. 30258 del 12.06.2020;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori;

RILEVATO che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

## D E T E R M I N A

- 1) di approvare il progetto e autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., la ditta VAL CAVALLINA SERVIZI S.r.l. con sede legale in comune di Trescore Balneario Piazza Salvo d'Acquisto n. 80 ed insediamento in comune di Costa Volpino Via S. Martina n. 10:
  - a) alla realizzazione e all'esercizio di varianti sostanziali e non sostanziali all'attività di recupero (R3, R12, R13) smaltimento (D13, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzata con D.D. n. 2271/2011 e s.m.i., in conformità alle istanze presentate e successivamente integrate, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO A - Rifiuti**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - b) allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia, osservate le condizioni e le prescrizioni contenute nel documento trasmesso dall'Ufficio d'Ambito di Brescia con nota prot. 2975 del 12.06.2020, in atti provinciali al prot. 30258 del 12.06.2020 **ALLEGATI B1 e B2**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Di stabilire che, sino alla realizzazione delle varianti sostanziali autorizzate con il presente provvedimento, rimanga valida l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio d'Ambito di Brescia n. 55 del 09/06/2014;
- 2) di confermare integralmente, per quanto non in contrasto o modificato dal presente provvedimento, le disposizioni impartite con i precedenti provvedimenti rilasciati (D.D. n. 2271/2011 e s.m.i.), compresa la data di scadenza (31/12/2021);
- 3) con riferimento all'autorizzazione di cui al precedente punto 1. lettera a):
  - I. di stabilire che il presente provvedimento decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:
    - non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
    - non completi la realizzazione dell'impianto o di sue parti funzionali entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;
  - II. di disporre che l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento con le varianti autorizzate possa essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che la ditta VAL CAVALLINA SERVIZI S.r.l. dovrà trasmettere alla Provincia di Bergamo, al Comune di Costa Volpino e all'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo. Tale termine potrà essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio;
  - III. di stabilire che contestualmente alla comunicazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto II., dovranno essere presentati:
    - A) una Perizia asseverata in cui si dichiara la conformità di quanto realizzato al progetto autorizzato con il presente atto e la conformità delle Opere Edilizie realizzate ai titoli abilitativi del Comune di Costa Volpino;
    - B) un'appendice di variazione della fidejussione già versata per l'adeguamento al presente provvedimento, per un importo complessivo di € 349.701,43 (Euro trecentoquarantanovemila settecentouno/43), la quale dovrà altresì riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione, dando atto che, in difetto, verrà avviata

procedura di revoca del presente provvedimento;

IV. di stabilire che l'accettazione della fidejussione verrà comunicata contestualmente al rilascio del nulla-osta all'esercizio di cui alla precedente punto II;

- 4) di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate saranno esaminate dalla Provincia che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
- 5) di disporre che dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche che non rientrano al punto precedente;
- 6) di stabilire che l'eventuale cessazione della disponibilità dell'impianto a seguito di disdetta di una delle parti dei Contratti di locazione finanziaria, comporterà la revoca della presente autorizzazione;
- 7) di prescrivere che:
  - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, dovranno essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dai RR.RR. n. 4 del 24/03/2006 e s.m.i. e n. 6 del 29/03/2019;
  - le emissioni in atmosfera dovranno rispettare quanto previsto dalla Parte Quinta dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. e successive norme applicative;
  - le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
  - dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro: D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed art. 64 del D.P.R. n. 303/1956;
  - dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.;
- 8) di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni impartite con le autorizzazioni rilasciate, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del medesimo Decreto, può avvalersi dell'A.R.P.A.;
- 9) di demandare all'A.T.O. Ufficio d'Ambito di Brescia la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo per la parte relativa allo scarico di acque reflue meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura;
- 10) di prescrivere il monitoraggio (almeno 2 analisi/anno su un campione istantaneo prelevato secondo la D.G.R. 21 giugno 2006 n. 8/2772) delle acque di seconda pioggia. Qualora gli accertamenti evidenziassero un loro inquinamento, con riferimento ai valori limite di emissione per il recettore dello scarico, la ditta dovrà interrompere lo scarico e porre in atto le ulteriori misure di prevenzione e/o separazione e/o trattamento di cui alla D.G.R. del 21 giugno 2006 n. 8/2772;
- 11) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il

soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;

- 13) di prescrivere che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e ogni variazione intervenuta successivamente all'approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto, di ogni altro soggetto di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente per territorio;
- 14) di far presente che dovrà essere presentata alla Provincia istanza di voltura delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività qualora il Soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;
- 15) di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l'impianto, al Soggetto interessato;
- 16) di disporre che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
- 17) di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: ISPRA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Prefettura di Bergamo, Regione Lombardia – D.G. Ambiente e Clima, Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Bergamo, Comune di Costa Volpino, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, A.T.S. Bergamo, Ufficio d'Ambito Provincia di Brescia, Servizi Idrici Valle Camonica, UNIACQUE S.p.A., Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo, TERNA S.p.a., Servizio Ambiente e Paesaggio provinciale;
- 18) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1090 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

**ALLEGATO A – Rifiuti;**  
**ALLEGATO A1;**  
**ALLEGATI B1 e B2.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Immacolata Gravallesse

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate*